

Dalla laicità dello stato alla laicità del (Bio)Diritto. Ipotesi ricostruttive del pensiero di Stefano Rodotà

Marco Croce*

FROM STATE RELIGIOUS NEUTRALITY TO THE NEUTRALITY OF (BIO)LAW. HYPOTHESES FOR THE RECONSTRUCTION OF STEFANO RODOTÀ'S THOUGHT

ABSTRACT: Through the analysis of three contributions by Stefano Rodotà to Church-State law ("Seeking freedom", "The life and the rules. Between law and non-law" and "Why secular") the author aims at reconstructing the evolution of the thought of Rodotà along his career. The books represent a gradual widening of the secularism of Rodotà. While 'Seeking freedom' concentrates on the necessity to affirm secularism by reducing the privileges granted to the Italian Catholic church, 'The life and the Rules' affirms the importance of the law in granting to the individual the basic dignity in the most intimate and personal choices. Finally, in 'Why secular', Rodotà comes to the conclusion that secularism is the essence not only of a just government, but of a true law.

KEYWORDS: Biolaw; Freedom; Neutrality; Religion; Constitution

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli anni '70 e la polemica anticoncordataria. – 3. La Costituzione come base per la costruzione di un biodiritto per la persona. – 4. L'ultimo Rodotà: dalla laicità dello Stato alla laicità del diritto. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Negli ultimi quindici anni Stefano Rodotà era stato sempre più spesso ospite di trasmissioni televisive e, con l'approssimazione che spesso connota gli operatori dell'informazione quando parlano di diritto, la sua immagine compariva, quasi sempre, accompagnata dalla dicitura "costituzionalista", anche se, come tutti noi sappiamo, la sua qualifica accademica era invece "Professore ordinario di diritto civile" e quindi, a rigor di logica, avrebbe dovuto esserci presentato come "civilista".

Forse però in questo caso siamo in presenza di un errore formale che in realtà cela una verità sostanziale: la sua multiforme opera difficilmente può infatti essere ricondotta solo all'ambito del diritto civile e, di certo, la qualifica di "civilista" non rende ragione della ricchezza, della pluralità e dell'ampiezza delle riflessioni e degli esiti di una vita spesa al servizio della ricerca.

Non a caso, nella Rivista da lui fondata, poco dopo la sua morte viene subito ricordato, nell'editoriale della direzione e della redazione, come "giurista", la cui figura si caratterizza come quella «di

* Ricercatore a tempo determinato di tipo "A" in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli studi di Firenze. Email: marco.croce@unifi.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

giurista a 360 gradi, di intellettuale e uomo di cultura proiettato ben oltre gli stretti confini dello specialismo giuridico, infine di uomo della politica e delle istituzioni»¹; e nel convegno del 26 ottobre 2017, svoltosi alla Sapienza in suo ricordo e in suo onore, Vincenzo Roppo apriva il suo intervento rammentando che Rodotà «fu civilista, ma come tutti sanno fu molto altro, molto più che civilista», giurista a tutto tondo, cultore della unità della scienza giuridica come valore, non riducibile ai mille specialismi che fanno perdere il senso stesso del proprio agire, intellettuale a 360 gradi², senza che però ciò significasse poter trovare una cesura fra il civilista degli anni '60 e lo «scienziato sociale» che sarebbe divenuto in seguito³.

La difficoltà che si incontra nell'affrontare un contributo come quello oggetto di questo lavoro è la stessa difficoltà che si incontra nel cercare di sintetizzare l'opera di un così importante autore nel suo complesso: infatti, cercare di ricostruire anche uno solo degli itinerari concettuali e di ricerca di Stefano Rodotà è impresa ardua, dal momento che pure nel campo del diritto costituzionale nonché in quello del diritto ecclesiastico (o, come meglio si dovrebbe forse dire oggi, nel campo del diritto e religione) gli spunti che la sua opera presenta sono molteplici, le sedi di pubblicazione le più varie, le opere in questione del taglio più diverso.

Quel che non manca, come di consueto, è la freschezza del linguaggio, la chiarezza delle tesi sostenute e, pare a chi scrive, una sostanziale coerenza che, pur nella diversità dei temi e degli spunti che si possono rintracciare, giustifica il tentativo di questa ipotesi ricostruttiva.

Si è scelto, per cercare di tracciare un itinerario della parte “pubblicistica” del pensiero di Rodotà riguardante la libertà di pensiero, coscienza e religione e il rapporto fra lo Stato e le tendenze ideologiche di matrice religiosa (e irreligiosa, ammesso che una simile distinzione regga ancora) presenti nella società, di concentrare l'attenzione su tre opere: una raccolta di saggi degli anni '70, *Alla ricerca della libertà*⁴, e due libri degli anni 2000, *La vita e le regole*⁵ e *Perché laico*⁶.

La tesi di fondo è che l'impegno dell'autore per la laicità dello Stato, che si manifesta come polemica anticoncordataria in funzione separatista nella prima parte dei suoi scritti, pur non venendo mai meno, si vada progressivamente arricchendo di altre dimensioni, complice l'approfondimento dello spessore costituzionale dei problemi giuridici riguardanti le scelte di autonomia individuale, per sfociare alla fine in una teorizzazione più generale, e problematica, riguardante la laicità del Diritto *tout court*, prospettiva feconda e che per molti versi, come vedremo, attende ancora una compiuta riflessione da parte della dottrina.

Per non sovrapporre le proprie convinzioni al pensiero dell'autore, si cercherà di far parlare il più possibile Rodotà attraverso la citazione diretta dei passaggi che sono sembrati a chi scrive i più significativi al fine di provare a ricostruire il lascito concettuale, in questa branca del diritto, del

¹ Per Stefano Rodotà, in *Pol. dir.*, 2/2017, p. 193.

² V. ROPPO, *Stefano Rodotà, civilista e non civilista*, in *Pol. dir.*, 3/2017, p. 499.

³ V. ROPPO, *Stefano Rodotà, civilista e non civilista*, cit., p. 501, che sottolinea come «il Rodotà “altro”, il Rodotà degli anni '70 a seguire, non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il Rodotà civilista degli anni '60» e individua nella scoperta e nella valorizzazione della Costituzione per gli studi civilistici la matrice degli sviluppi scientifici dell'autore (p. 500).

⁴ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, Bologna, 1978.

⁵ S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006.

⁶ S. RODOTÀ, *Perché laico*, Roma-Bari, 2009.

giurista calabrese, sperando che questo lascito sia oggetto in futuro di ulteriori riflessioni, ampliamenti e sviluppi, per restare in tema, nella maniera più laica possibile.

2. Gli anni '70 e la polemica anticoncordataria

Negli anni '70 la produzione di Rodotà è già orientata verso l'avvenire, sia dal punto di vista delle tematiche trattate che da quello dello stile dei contributi: lo studioso ha già abbandonato gli steccati disciplinari e le trattazioni di taglio troppo accademico e si dedica all'indagine sul diritto, e al suo impatto con la realtà, anche attraverso la forma del saggio breve e dell'articolo di giornale; testimonianza preziosa di questa fase è il volume uscito per il Mulino nel 1978 e intitolato *Alla ricerca della libertà*⁷.

In questo libro troviamo già tutti gli elementi di cui si è accennato nell'introduzione: l'autore tratta infatti, con invidiabili disinvoltura, linguaggio cristallino e antiretorico, e acuta capacità di cogliere i fenomeni giuridici nel loro complesso inquadrandoli e mettendoli in rapporto con la società e la politica, di diritti civili e sociali, di referendum, di terrorismo (con intuizioni che potrebbero tornare assai utili ai nostri giorni, anche se la matrice del terrorismo odierno è diversa)⁸, di riforme costituzionali, di rapporti tra la politica e la magistratura.

Delle tematiche che hanno a che vedere più specificamente con l'oggetto di questo lavoro si occupa in particolar modo il capitolo quinto, intitolato *Del Concordato e dei suoi frutti*, dove Rodotà condensa in una ventina di pagine numerosi spunti che continuano a essere di un'attualità vivissima.

La prima problematica che viene trattata è quella della revisione del Concordato lateranense del 1929 che dal 1967 era oggetto dei lavori della "Commissione Gonella" e vedeva lo Stato italiano e la Santa Sede impegnati in trattative che davano origine a bozze di nuova regolamentazione, senza però che si addivenisse mai a un accordo⁹; sulla bozza di revisione del concordato del 1976 il giudizio è nettissimo e senza sconti: "lo Stato assume soltanto una pesante serie di obblighi, senza alcuna contropartita, talvolta facendo addirittura passi indietro rispetto ai Patti lateranensi firmati da Mussolini"¹⁰.

Vengono denunciate, di quella bozza, *a)* le finte innovazioni tipo la rinuncia al richiamo alla "Religione di Stato", presente nell'art. 1 del Trattato del Laterano in conformità all'art. 1 dello Statuto albertino, o la ambigua riforma del sistema di delibazione delle sentenze rotali – che la Corte costituzionale avrebbe poi dichiarato incostituzionale con la s. n. 18 del 1982 alla luce del principio supremo di cui all'art. 24 Cost. –; *b)* il fatto che tutte le questioni controverse venissero risolte in senso favorevole alla Chiesa (in tema, ad esempio, di libertà della scuola e di finanziamenti delle scuole

⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 21, dove l'autore ricorda la provenienza dei vari saggi (Politica del diritto, Il Giorno, Panorama, La Repubblica, Rinascita, La Magistratura) e la loro collocazione temporale (tra il 1973 e il 1978), per poi concludere «Seguendo il filo dei fatti concreti, ciascuno di noi può rendersi conto di quali siano le direzioni verso cui muovere alla ricerca delle libertà».

⁸ Sul punto vedi in particolare S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 109 e ss.

⁹ Sui lavori della commissione e sulle prime quattro bozze di revisione cfr. C. CARDIA, *La riforma del Concordato*, Torino, 1980.

¹⁰ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 75.

cattoliche); c) il travestimento di vecchi privilegi sotto le nuove formulazioni, come per il caso dell'ora di religione e della dichiarazione del "carattere particolare" di Roma¹¹.

Un giudizio che potrebbe in larga parte essere ragionevolmente espresso anche sul testo che poi è diventato il nuovo concordato, ossia l'Accordo del 1984 Craxi-Casaroli¹².

L'autore non manca poi di polemizzare in maniera vivace, così come consentito dalla forma della pubblicazione in questione, dando una chiara indicazione di politica del diritto in materia di rapporti Stato-Chiesa attraverso una domanda retorica: «Chi mai può pensare che, senza un concordato, la chiesa non avrebbe libertà e i cattolici sarebbero discriminati? Da chi, poi? Dai democristiani che da trent'anni ci governano?». Rodotà indica dunque la via dell'abrogazione del Concordato, nella scia della proposta di revisione costituzionale che Lelio Basso già aveva avanzato sul finire degli anni '60¹³, come la soluzione ottimale per giungere a un vero e proprio regime separatistico, il solo per lui che possa garantire pienamente la democrazia, la libertà e l'eguaglianza delle persone senza distinzione di religione, ma anche la stessa libertà della Chiesa di esprimersi sulle materie ritenute rilevanti per il suo magistero¹⁴. Abrogazione del regime concordatario che però non significa assenza di regolazione: l'autore afferma infatti che la materia dei rapporti tra i due soggetti dovrebbe sostanzialmente in «pochi accordi riguardanti le zone di inevitabile interferenza tra Stato e chiesa», accordi che comunque non sarebbero più dotati di copertura costituzionale ex art. 7, comma 2, Cost., così come un eventuale nuovo concordato totalmente sostitutivo del vecchio¹⁵.

Come si vede, Rodotà non si limita a dare indicazioni di politica del diritto, ma prende posizione anche in tema di rapporti fra fonti con una perizia degna degli studiosi della materia, che ancora oggi manifestano disaccordi sulla copertura costituzionale del nuovo concordato del 1984¹⁶.

¹¹ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 77.

¹² Cfr., per esempio, il giudizio di M. TEDESCHI, *L'accordo di modificazione del concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la S. Sede del 18 febbraio 1984*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Saggi di diritto ecclesiastico*, Torino, 1987, p. 255.

¹³ Si vedano a questo proposito gli atti della Camera dei deputati relativi alla seduta del 4 ottobre 1967 e la proposta di legge costituzionale dell'On. Lelio Basso presentata il 23 febbraio 1972. Sullo stretto rapporto che ha legato Rodotà a Basso si vedano le pagine contenute in S. RODOTÀ, *"Compagni di strada". Lelio Basso e Massimo Severo Giannini*, in *Pol. dir.*, 4/2005, p. 677.

¹⁴ V., in particolare, S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 88, dove l'autore, dopo aver trattato il caso della condanna emessa dal Pretore della Spezia nel 1974 per propaganda antidivorzista alla luce dell'art. 98 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sottolinea come sia illusorio «ritenere che la democrazia esca rafforzata da un gioco di concessioni e di contropartite che abbia come posta, da una parte, la limitazione della libertà dei cittadini italiani a vantaggio delle ingerenze confessionali; e, dall'altra, la limitazione della libertà della chiesa di esprimere le proprie opinioni in tutte le materie ritenute rilevanti per il suo magistero (tra le quali rientra certamente anche la liberalizzazione dell'aborto)».

¹⁵ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., pp. 76-77.

¹⁶ Si vedano ad esempio, con posizioni diverse, S. LARICCIA, *Coscienza e libertà. Profili costituzionali di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1989, p. 42, secondo il quale la sentenza n. 203/1989 della Corte costituzionale, nello scomodare il principio supremo di laicità dello Stato, avrebbe implicitamente affermato la copertura costituzionale anche del nuovo accordo; e N. COLAIANNI, *Laicità e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale sugli accordi con la Chiesa cattolica*, in *Pol. dir.*, 2010, p. 194 e ss., che afferma invece non potersi desumere questa conclusione alla luce della motivazione della sentenza e ipotizza per il nuovo accordo la copertura dell'art. 117, primo comma, alla stessa stregua della CEDU.

Meno interessanti, forse, dal punto di vista strettamente giuridico, sono comunque degne di riflessione anche le altre polemiche parole che l'autore rivolge non al sistema concordatario ma alla Santa Sede, quando sottolinea come «La verità è che la chiesa non vuole spogliarsi di privilegi anacronistici, inconciliabili con la Costituzione, pesantemente discriminatori verso chi professa altre religioni»¹⁷: probabilmente questa affermazione mirava dritta a rimarcare come le belle intenzioni manifestate nel punto 76 della *Gaudium et spes*¹⁸ – dove si legge «Certo, le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni» – rimanessero appunto tali, ossia belle intenzioni. A quarant'anni di distanza dalle parole di Rodotà possiamo dire che è cambiato qualcosa da questo punto di vista nell'atteggiamento della Chiesa? Sembra proprio di no e, anzi, negli anni, i privilegi e gli esborsi di denaro pubblico a favore delle istituzioni cattoliche non hanno fatto che aumentare¹⁹. Anche l'attuale pontificato, che sicuramente a livello mediatico si caratterizza per la predicazione di un certo pauperismo, non pare avere manifestato nessuna intenzione di rinunciare ai privilegi e alle risorse che, peraltro, lo Stato italiano si guarda bene dal pensare di porre in discussione nonostante tutte le difficoltà finanziarie che si trova a dover fronteggiare²⁰. Tutto ciò mentre la Conferenza episcopale italiana, ma talvolta anche la stessa Santa Sede, omette di rispettare il divieto di ingerenza negli affari dello Stato italiano, generalmente rivolgendo ai parlamentari e alla classe politica in generale moniti e *ultimatum* in materie eticamente sensibili (ma non solo in quelle), a volte addirittura invitando gli elettori a disertare le urne, come nel caso del referendum sulla legge in materia di procreazione medicalmente assistita.

A fronte di questi fenomeni, che dimostrano secondo l'autore come il sistema concordatario non difenda per nulla la "pace religiosa" e come non sia minimamente efficace per limitare le ingerenze ecclesiastiche sulla vita dello Stato²¹, l'analisi e le parole di Rodotà sono ancora limpide e preziose

¹⁷ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., pp. 76-77.

¹⁸ Il testo integrale può essere consultato in http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html.

¹⁹ A mero titolo di esempio si pensi che con il vecchio sistema del "supplemento di congrua" lo Stato italiano versava alla Chiesa cattolica per il mantenimento dei ministri di culto, circa trecento milioni di euro l'anno. Con il sistema dell'8 per mille la dazione si è triplicata arrivando a un miliardo di euro circa l'anno. Per non parlare poi delle risorse che si spendono per finanziare l'ora di religione nella scuola pubblica e tutte le forme di cappellania a carico del bilancio statale (mentre per le altre confessioni religiose tutti questi servizi, quando si concede di porli in essere, sono a carico delle singole confessioni).

²⁰ A questo proposito si vedano le aspre critiche al sistema dell'8 per mille che la Corte dei conti negli ultimi anni ha più volte messo per iscritto attraverso le sue deliberazioni sottolineando come tali fondi siano gli «unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica, in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati»: cfr. http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2016/delibera_16_2016_g.pdf.

²¹ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., pp. 87-88. In particolare, si sottolinea che «I rischi delle interferenze ecclesiastiche nella vita civile e politica crescono proporzionalmente ai privilegi concessi alla chiesa nei diversi campi, dalla scuola all'assistenza, dal matrimonio al regime fiscale».

laddove indicano nella rinuncia ai privilegi la condizione di legittimità delle ingerenze nella vita pubblica nazionale: «il divieto di propaganda è figlio della logica del Concordato, con il quale la chiesa aveva rinunciato ad intervenire nella vita politica in cambio di una massa cospicua di privilegi e di benefici economici»; «Chi contesta quel divieto, allora dev'esser pronto a rinunciare ad ogni privilegio e ad accettare fino in fondo la logica della libertà e dell'eguaglianza adottata dalla Costituzione»²².

Degne di nota, infine, paiono le prese di posizione dell'autore in merito all'interpretazione di due fondamentali disposizioni costituzionali, l'art. 2 e l'art. 33: il tema dei finanziamenti alla scuola privata e della salvaguardia della scuola pubblica è un tema che accompagnerà la vita di Rodotà sino alla fine, prova ne sia il suo supporto attivo al Comitato art. 33 che condusse la sua battaglia vittoriosa nel referendum comunale consultivo a Bologna nel 2013 contro il finanziamento delle scuole paritarie, e anche in questo campo troviamo parole nette e costituzionalmente orientate riguardo al fatto che la disposizione costituzionale vada letta nella sua letteralità come disposizione che pone la scuola pubblica come elemento necessario e indefettibile, "organo costituzionale" addirittura la definirà in un suo tardo articolo²³, a fronte del quale risultano dunque insostenibili pretese di finanziamento da parte dei privati «mentre ancora nel settore pubblico mancano edifici scolastici» e «sono insufficienti le attrezzature scientifiche e ricreative»²⁴.

Per quanto riguarda l'art. 2, invece, l'autore prende spunto dal poco noto *Caso Gandiglio*, un professore escluso dalla Cattolica di Roma per il sol fatto di vivere con una donna che non è sua moglie, per rimarcare la centralità dei diritti del singolo *nelle* formazioni sociali e rivendicare dunque la sindacabilità giurisdizionale di tali atti di estromissione²⁵, anticipando dunque profeticamente quella giurisprudenza del lavoro che avrebbe, nel 1994²⁶, dichiarato illegittimo il licenziamento di un professore di ginnastica, che insegnava in una scuola cattolica, motivato dall'essersi l'insegnante sposato con rito civile, nonché le decisioni della Corte EDU nei casi *Pellegrini* e *Lombardi Vallauri*, che avrebbero poi messo paletti procedurali alla possibilità di dare rilevanza nell'ordinamento civile a decisioni dell'ordinamento canonico in assenza di un "giusto processo"²⁷.

3. La Costituzione come base per la costruzione di un biodiritto per la persona

Nelle prime pagine dell'impegnativa introduzione a *La vita e le regole*, intitolata significativamente *Il diritto e il suo limite*, si trova, a parere di chi scrive, la chiave di lettura per comprendere l'itinerario

²² S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 87.

²³ S. RODOTÀ, *Elogio del moralismo*, Roma-Bari, p. 77. L'autore in questo caso riprende la definizione originariamente coniata da Piero Calamandrei nel celebre discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale, tenutosi a Roma l'11 febbraio 1950, di recente ripubblicato in <http://www.costituzionalismo.it/articoli/292/>.

²⁴ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 82.

²⁵ S. RODOTÀ, *Alla ricerca della libertà*, cit., p. 85: «Non si può sostenere, dunque, che i diritti del singolo devono cedere di fronte a quelli dell'istituzione. La tendenza degli ordinamenti democratici è nel senso opposto, nell'accordare una supremazia sempre più accentuata alle istanze di libertà individuale».

²⁶ Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 16 giugno 1994, n. 5832.

²⁷ Cfr. CEDU, II sez., *Pellegrini c. Italia*, 20 luglio 2001, e *Lombardi Vallauri c. Italia*, 20 ottobre 2009.

di pensiero che stiamo cercando di tratteggiare. Il libro è del 2006, ma sicuramente le idee che esso racchiude sono state maturate dall'autore nel lungo lasso di tempo che ci separa dalla prima raccolta di scritti dalla quale siamo partiti; nella sterminata bibliografia dell'autore e nella serie di incarichi pubblici²⁸ da lui ricoperti si troveranno certamente le radici di quanto viene condensato in questo testo che tratta, appunto, del diritto e del suo limite con un angolo visuale diverso in ogni capitolo, prendendo spunto da casi concreti dell'esistenza.

A controbilanciare questa impostazione solo apparentemente casistica Rodotà impegna le prime settanta pagine a cercare di delineare uno statuto costituzionale della persona intangibile dai pubblici poteri: «al diritto modernamente inteso, infatti, si rivolgono sempre più intensamente richieste di disciplinare momenti della vita che dovrebbero essere lasciati alle decisioni autonome degli interessati, al loro personalissimo modo d'intendere la vita, le relazioni sociali, il rapporto con il sé»²⁹. È il principio di autonomia individuale, che affonda le radici nella libertà di coscienza, che l'autore cerca di ricostruire leggendo sistematicamente più disposizioni costituzionali apparentemente distanti l'una dall'altra.

La base di partenza è una constatazione di fatto, ossia «la fine di un'epoca nella quale esistevano valori generalmente condivisi» con la conseguente presenza di «un tempo caratterizzato da un politeismo dei valori e da controversie intorno al modo di dare riconoscimento al pluralismo»³⁰; alla luce di ciò Rodotà suggerisce di operare con cautela nelle materie eticamente sensibili³¹, dal momento che lo strumento del diritto, soprattutto se conformato ai desiderata etico-morali di una sola delle posizioni ideologiche in campo, rischia di rendere più acuti i problemi derivanti dal fatto che «la premessa delle scelte individuali e collettive affonda in valori che possono profondamente divergere, e la decisione è spesso affare di coscienza»³².

Per dare sostanza costituzionale alla sua riflessione l'autore parte dall'art. 2 Cost. interpretato in maniera personalistica ma non organicistica: pur rifuggendo una visione meramente individualistica e sottolineando quindi il «prepotente legame sociale» che la disposizione può fondare fra individuo e formazioni sociali, la disposizione viene letta come base per «il riconoscimento di uno spazio individuale come luogo d'insediamento dei diritti di ciascuno»; a essere valorizzato è il diritto allo

²⁸ Rodotà, in particolare, fu Deputato in quattro legislature (VIII, IX, X e XI), e nella sua attività parlamentare fu componente della Commissione Affari Costituzionali, Presidente di Gruppo e Vice Presidente della Camera. Fu inoltre membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal 1983 al 1994. Fondamentali esperienze istituzionali furono anche il rivestire la carica di Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dal 1997 al 2005, e il far parte della commissione che redasse la Carta dei diritti dell'Unione europea. Componente di commissioni ministeriali in materia di beni pubblici e di valutazione di impatto ambientale tra il 2007 e il 2008, ha ricoperto anche, presso la Commissione europea, il ruolo di componente del "Gruppo di Consiglieri sulle Implicazioni Etiche delle Biotecnologie", dal 1992 al 1997, e del "Gruppo Europeo per l'Etica delle Scienze e delle Nuove Tecnologie", dal 1997 al 2005.

²⁹ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 1.

³⁰ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 16.

³¹ Cfr. a questo proposito la visione molto simile espressa negli ultimi anni della sua vita da un cattolico come L. ELIA, *I problemi costituzionali della laicità*, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Elia/Elia_laicit-.pdf.

³² S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 17.

sviluppo della personalità individuale, che porta dunque all'accentuazione dell'«inscalfibile autonomia» del soggetto³³. In maniera molto originale l'autore lega poi questa disposizione non solo, all'art. 3, comma 2, e all'art. 32, comma 2, Cost., base sicura per garantire al soggetto l'autonomia e la libertà dinanzi a trattamenti sanitari non necessari per la salvaguardia della salute pubblica (e dove vi è quel richiamo pregante al «rispetto della persona umana» che non si trova in nessun'altra disposizione), ma anche all'art. 36 Cost. e a quel suo riferimento a quell'«esistenza libera e dignitosa» che può, in sede ermeneutica, essere sganciato dal mero riferimento alla congruità del salario per fondare invece una visione della dignità umana che rifugga da ogni tentazione da Stato etico per essere lasciata, nella misura massima possibile, al giudizio conseguente al pensiero della singola persona³⁴.

Da questa prospettazione l'autore ricava un duplice limite per il Diritto, ossia «un limite riguardante le materie da disciplinare, e dunque la sua competenza sociale; e uno relativo ai suoi contenuti, e dunque alle modalità della disciplina giuridica»³⁵: ci sono dunque luoghi in cui la stessa presenza della norma giuridica intaccherebbe la posizione di autonomia del soggetto e luoghi nei quali, pur ammettendo le necessarie intromissioni del diritto, la regolazione dovrebbe comunque rispettare la pluralità di posizioni etiche presenti nella società per non costringere così gli individui a prendere o a subire decisioni contrarie alle proprie convinzioni personali, dal momento che l'ostacolo alla realizzazione della personalità individuale «può consistere non nella presenza del diritto, ma in un suo particolare modo di atteggiarsi»³⁶.

Un'ottica quindi non meramente separatista (in questo caso rispetto al rapporto fra diritto e persona), che sembra preparare le riflessioni che l'autore svolgerà di lì a poco a proposito dei rapporti Stato-Chiesa in *Perché laico*.

Le conclusioni cui giunge Rodotà riassumono l'operazione di interpretazione costituzionale tesa a costruire un vincolo costituzionale per il Legislatore (e quindi a fornire alla Corte costituzionale un parametro di giudizio sulla sua attività), che si deve fare promotore di un diritto che non affida «i suoi interventi solo a norme “di supremazia”, che impongono un solo punto di vista», ma che deve operare attraverso «“norme di compatibilità”, volte appunto a consentire la convivenza di valori diversi»³⁷. Solo in questi limiti i suoi interventi possono essere serventi rispetto al valore supremo del rispetto della dignità e della personalità individuale ricavato dalla lettura delle disposizioni costituzionali richiamate.

³³ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 18.

³⁴ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 24.

³⁵ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 20.

³⁶ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 23.

³⁷ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., p. 58, che così continua «Il legislatore deve adoperare per ciò tecniche diverse, ricorrendo sempre più spesso a un diritto flessibile e leggero, che incontra la società, promuove l'autonomia e il rispetto reciproco, e avvia così la creazione di principi comuni. Deve divenire consapevole dei limiti del diritto, dell'esistenza di aree dove la norma giuridica non deve entrare, o deve farlo con sobrietà e mitezza».

4. L'ultimo Rodotà: dalla laicità dello Stato alla laicità del Diritto

Forte di questi approdi l'autore torna esplicitamente sul tema della laicità: *Perché laico*, pur raccogliendo contributi anche in questo caso di taglio differente³⁸, è il tentativo di svolgere una riflessione generale sul tema della laicità, non più intesa come mera laicità dello Stato ma, sembra a chi scrive, come compiuta laicità del diritto.

Pare esserne dimostrazione già *l'incipit*, dove Rodotà asserisce in maniera decisa: «Questa non è una professione di fede. È una riflessione sulla laicità *non come polo oppositivo*, che più d'uno vorrebbe rimuovere, ma come *componente essenziale del discorso pubblico in democrazia*»³⁹.

Anche in questo caso l'autore, grazie anche alla sensibilità maturata nella sua esperienza politica e istituzionale, muove da un dato di realtà, ossia da una parte dalla incompiuta realizzazione di quel principio supremo di laicità dello Stato delineato per la prima volta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989⁴⁰, dall'altra da un mutato clima politico che vede trionfare una «logica di subordinazione a valori definiti fuori da ogni procedura democratica»⁴¹ che si cerca poi di imporre a tutti i consociati per il tramite di una legislazione proibizionista.

Rodotà sente dunque il bisogno di passare *da una laicità oppositiva a una laicità costitutiva*: non basta più «impugnare l'arma dell'abrogazione del Concordato», occorre fare un passo ulteriore, perché la Chiesa «continua a usare pesantemente il Concordato, ma si è proiettata al di là di esso»⁴². L'autore prende atto che, dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dei partiti che costituiscono l'ossatura della c.d. Prima Repubblica, la Santa Sede e la Conferenza episcopale italiana hanno cambiato strategia, divenendo sempre più soggetti politici, direttamente e indirettamente, compenetrando il sistema politico in tutte le sue espressioni e abbandonando l'idea di un partito cristiano di riferimento come poteva essere la Democrazia cristiana: il risultato di questa strategia è, secondo Rodotà, l'«eccezione italiana», che «non consiste tanto in una eccedenza normativa, appunto la disciplina concordataria, rimossa la quale si sarebbe pronti a entrare nel migliore dei mondi», quanto «nel fatto che la gerarchia vaticana dichiara esplicitamente di considerare l'Italia terra di missione, base territoriale dalla quale ripartire per una nuova *reconquista* di un mondo che

³⁸ Anche per questo volume si uniscono saggi brevi e interventi sui quotidiani. Ulteriori riflessioni sul tema da parte dell'autore, alcune delle quali sono confluite nel libro, possono essere lette in S. RODOTÀ, *Valori, laicità, identità*, in www.costituzionalismo.it, 1/2007, e in S. RODOTÀ, *Laicità e democrazia*, in R. ACCIAI, F. GIGLIONI (a cura di), *Poteri pubblici e laicità delle istituzioni. Giornata di studi in onore di Sergio Lariccia*, Roma, 7 novembre 2007, disponibile in <http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854822184.pdf>.

³⁹ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 3 (corsivi aggiunti).

⁴⁰ Si vedano a questo proposito le riflessioni di N. FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in www.statoe_chiese.it, giugno 2011, nonché la recentissima ed esaustiva ricostruzione di P. CARETTI, *Costituzione italiana: art. 8*, Roma, 2017.

⁴¹ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 3. Secondo l'autore «Una nuova generazione di defensores fidei si è materializzata, trasferendo la questione religiosa nel cuore del conflitto politico, immiserendone il significato e trasformando la presenza delle ragioni della fede nella sfera pubblica nella pretesa di imporle come regola per tutti».

⁴² S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 16.

si è venuto pericolosamente scristianizzando proprio in un tempo in cui la religiosità conosce un inedito rilancio»⁴³.

A fronte di questa strategia che tende a sostituire all'autonomia e all'indipendenza di cui al primo comma dell'art. 7 Cost. un *continuum* ben rappresentato normativamente dall'art. 1 della legge n. 121/1985, laddove si fa riferimento «alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese», e che rischia di far emergere un indirizzo etico dominante, di cui la Chiesa sarebbe depositaria, da imporre tramite il diritto dello Stato a tutti i consociati, Rodotà oppone la costruzione della laicità «come spazio costituzionale che consente a tutti la convivenza e il confronto»⁴⁴. Una laicità che deve riguardare, e qui l'autore rinvia implicitamente a quanto già sostenuto in *La vita e le regole*, «anche il modo in cui si guarda alla legge e ai suoi limiti»⁴⁵: il passaggio dalla laicità dello Stato alla laicità del Diritto pare compiersi proprio in questa saldatura concettuale. Lo Stato, per essere veramente laico, non solo non deve assumere nessuna religione come propria, ma deve anche connotare il suo diritto come svincolato da pretese etiche esclusivistiche.

Rodotà si spinge però oltre, e propone un'interessante, ancorché assai problematica, messa a fuoco della libertà di coscienza quando si tratta di tematiche biogiuridiche: polemicamente ricorda come ogni volta che si tratti di legiferare su materie eticamente sensibili si finisca per “sbandierare” la necessità di lasciar liberi di votare in coscienza i rappresentanti del popolo, mentre sarebbe bene ricordare che «la libertà di coscienza da tutelare è, in primo luogo, quella della persona che deve compiere le scelte di vita. Il problema, allora, non riguarda la libertà di coscienza di chi deve stabilire le regole: investe la legittimità stessa dell'intervento legislativo in forme tali da cancellare, o condizionare in maniera determinante, quelle scelte»⁴⁶.

La problematicità di questa impostazione risiede naturalmente nel fatto che sembra ovviamente impossibile imporre ai parlamentari come votare⁴⁷, potendo risultare al limite un incentivo a “legiferare laicamente” il timore di vedere poi dichiarato incostituzionale il prodotto della propria determinazione legislativa. Ma è ben evidente come anche la Corte costituzionale si muova, quando si trovi ad affrontare questioni eticamente sensibili, su un terreno abbastanza delicato: da una parte il parametro costituzionale sulla cui base formulare il giudizio, e che Rodotà con i suoi scritti ha certamente concorso a delineare, si presta a formulazioni in termini di principio che comunque

⁴³ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 16. Secondo l'autore da tempo «i vertici della Chiesa hanno intrapreso una campagna assai determinata per affermare il primato della loro dottrina ben al di là della legittima predicazione di fede, dal momento che a essa viene attribuito un valore normativo che va oltre l'ambito dei credenti e configura obbligazioni degli Stati e delle istituzioni internazionali» (p. 31).

⁴⁴ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., pp. 19-22. Polemicamente l'autore sottolinea come non sia un caso «che nelle discussioni pubbliche, quando si devono individuare principi di riferimento, i richiami alle encicliche dei pontefici sempre più spesso oscurino o cancellino del tutto quelli agli articoli della Costituzione» (p. 19). Stessa cosa si deve purtroppo dire relativamente a molti convegni scientifici sugli argomenti oggetto di questo lavoro.

⁴⁵ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 24 (corsivo aggiunto). Per l'autore è necessario prendere atto dell'impossibilità di continuare a usare il diritto secondo gli schemi semplici del passato, pena la sua inefficacia, la sua riduzione a puro strumento autoritario, la perdita di legittimazione sociale.

⁴⁶ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 24.

⁴⁷ In dottrina sembrano quasi totalmente mancare indagini sul punto. Un pregevole tentativo è stato effettuato da G. BRUNELLI, P. VERONESI, *Ai limiti della funzione rappresentativa: divieto di mandato imperativo e voto sulle questioni di coscienza*, in www.costituzionalismo.it/articoli/423/, 5 ottobre 2012.

risentono, ovviamente, delle tendenze ideologiche di chi compie l'operazione (non è per nulla scontato dunque che si affermi la visione dell'autonomia individuale cara all'autore); dall'altra, al giudice delle leggi toccherebbe il difficile compito di entrare in un campo politicamente minato, con tutti i problemi di legittimazione che ne conseguono, e in cui la pluralità di soluzioni possibili rende ad esempio molto difficile, se non impossibile, utilizzare sentenze additive per non creare vuoti di disciplina (che talvolta la Consulta in queste materie ha considerato costituzionalmente necessaria). La vicenda della legge sulla procreazione medicalmente assistita, dichiarata incostituzionale pezzo per pezzo e lentamente nel corso degli anni, rimandando la decisione al futuro e in alcuni casi servendosi della strategia di dichiarare inammissibile la questione, dimostra molto bene come la pur meritoria opera di costruzione di un parametro costituzionale attraverso il quale tentare di garantire la laicità del Diritto abbia bisogno anche di un diffuso sostegno giuridico, politico e culturale, che al momento sembra mancare, per poter divenire rimedio effettivo ed efficace.

5. Conclusioni

Nel concludere brevemente queste riflessioni sull'itinerario di pensiero di Stefano Rodotà in materia di laicità che, come sembra di aver plausibilmente argomentato, può essere ricostruito come un progressivo arricchimento che porta a configurare la laicità non solo come uno strumento oppositivo rispetto alle tendenze ideologiche totalizzanti provenienti da soggetti esterni rispetto ai legittimi pubblici poteri, ma anche come vaccino contro una qualsiasi etica di Stato (magari conforme ai *desiderata* di qualche soggetto culturalmente dominante) imposta a tutti in violazione della eguale libertà di coscienza, non si può tacere di come ricorra costantemente, nel pensiero dell'autore, la considerazione della scuola pubblica come organo necessario (addirittura definito come «costituzionale») per la realizzazione di quella cultura e consapevolezza diffusa che sole possono portare a creare le condizioni per cui si possa affermare davvero quell'obbiettivo, la compiuta affermazione della laicità del diritto: «Un'idea rinnovata di laicità ci parla della scuola come luogo di formazione comune, dove l'incontro e la conoscenza di culture diverse educano alla convivenza, evitando così che il pluralismo diventi solo la registrazione della diversità o della distanza, e quindi l'anticamera del conflitto»⁴⁸.

Nella logica della piena affermazione della libertà di sviluppo della propria personalità proposta come architrave della necessaria laicità del diritto quest'aspetto è centrale, dal momento che l'esposizione «di ciascuno al massimo possibile di opinioni diverse» è «la *condizione fondamentale per il funzionamento dei sistemi democratici*»⁴⁹.

Questa visione della scuola pubblica come luogo essenziale di unificazione e confronto in una società pluralista che tende sempre più ad assumere sembianze multiculturali, questa necessità della scuola pubblica «per trasformare la molteplicità in ricchezza», rende molto bene l'idea di laicità come «dimensione della libertà», come «strumento per la libera formazione della personalità», come «elemento essenziale per la convivenza» che Rodotà ci ha consegnato e che spetta a noi custodire, sviluppare, realizzare.

⁴⁸ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 64.

⁴⁹ S. RODOTÀ, *Perché laico*, cit., p. 4 (corsivo aggiunto).